

► Cancellazione dei vecchi ruoli di importo residuo non superiore a 5.000 euro

Come noto, il "Decreto Sostegni", prevede l'annullamento automatico dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo al 23 marzo 2021 fino a € 5.000, a favore dei soggetti che presentano una specifica situazione reddituale.

1. Soggetti interessati

I soggetti che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile, ai fini IRPEF/IRES, fino a € 30.000.

2. Tipologia di debiti che saranno stralciati

La cancellazione automatica ha ad oggetto i debiti:

- di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale importo è riferito a ciascun carico.
- risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel **periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui agli artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019** ("rottamazione") nonché all'art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 ("saldo e stralcio").

3. Procedura di cancellazione

Per i soggetti che ne hanno diritto, l'annullamento dei debiti è effettuato **alla data del 31 ottobre 2021; nel caso di coobbligazione, vale a dire di cartella notificata a più soggetti, l'annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati non possiede il requisito soggettivo reddituale.**

Il sistema **non** prevede alcuna forma di comunicazione nei confronti del contribuente, pertanto si consiglia di effettuare una verifica della posizione debitoria di quest'ultimo.

Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.

► Scambio manodopera tra piccoli imprenditori

Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall'art. 2139 c.c. che così recita: *"Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi."*

Per **piccoli imprenditori agricoli devono intendersi**, ai sensi dell'art. 2083 c.c., **i coltivatori diretti** ovvero coloro i quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- intervenga **tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti**;
- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: **il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale**;
- **non vi sia alcuna remunerazione** o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga **esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell'attività agricola**, principale o "connessa" che sia.

Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.